



COMUNE DI MARENE

Prov. di Cuneo

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 13

OGGETTO: PRESA D'ATTO DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF) DEL SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI – PER IL PERIODO 2022-2025, VALIDATO DAL COABSER IN QUALITÀ DI ENTE TERRITORIALMENTE COMPETENTE (ETC) E DELLO SCELTA DELLO SCHEMA REGOLATORIO (PREVISTO DALL'ART. 3 -TQRIF, ALLEGATO A DELLA DELIBERAZIONE ARERA 15/2022/R/RIF).

L'anno **duemilaventidue**, addì **ventisei**, del mese di **aprile**, alle ore **20** e minuti **45**, nella solita sala delle riunioni, previo esaurimento delle formalità prescritte dal vigente ordinamento delle autonomie locali di cui al D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i., vennero per oggi convocati i componenti di questo CONSIGLIO COMUNALE, in sessione Ordinaria ed in seduta Pubblica di PRIMA CONVOCAZIONE.

Sono presenti i Signori:

Cognome e Nome	Carica	Pr.	As.
BARBERO ROBERTA	SINDACO	X	
DENINOTTI ALBERTO	CONSIGLIERE	X	
CRAVERO GIANLUCA	CONSIGLIERE	X	
RACCA MARCO	CONSIGLIERE	X	
MINA GESSICA	CONSIGLIERE	X	
QUARANTA ANTONIO	CONSIGLIERE		X
BIOLATTO ENRICO	CONSIGLIERE	X	
ARRIGO VALENTINA	CONSIGLIERE	X	
FIORITO MARIA ANTONIETTA	CONSIGLIERE	X	
BOGLIONE ANNALISA	CONSIGLIERE	X	
BAUDINO PAOLO	CONSIGLIERE	X	
DELMONTE ALDO	CONSIGLIERE	X	
Totale		11	1

Assiste alla adunanza il Segretario Comunale Signora PEZZINI dott.ssa ROBERTA la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, la Signora BARBERO ROBERTA nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

D.C.C. n. del 26/04/2022

**OGGETTO: PRESA D'ATTO DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF) DEL SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI – PER IL PERIODO 2022-2025, VALIDATO DAL COABSER IN QUALITÀ DI ENTE TERRITORIALMENTE COMPETENTE (ETC)
E DELLO SCELTA DELLO SCHEMA REGOLATORIO (PREVISTO DALL'ART. 3 - TQRIF, ALLEGATO A DELLA DELIBERAZIONE ARERA 15/2022/R/RIF).**

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

✓ l'art. 1, commi 639-731, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, Legge di stabilità 2014, è stata introdotta l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), composta da tre distinti prelievi:

✓ l'imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;

✓ il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai comuni;

✓ la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;

PREMESSO che la Legge 27.12.2019 n. 160 (Legge di Bilancio 2020-2023) all'art. 1, comma 738, soppriime I U C per le componenti IMU e TASI;

CONSIDERATO che:

✓ l'art. 1, comma 527-528 della Legge n.205/2017 ha attribuito all'ARERA (Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente) diverse funzioni in materia di regolazione e controllo nell'ambito del servizio di gestione dei rifiuti;

✓ con Deliberazione del 31.10.2019 n. 443/2019/R/Rif è stata, quindi, approvata la *“Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021”*, con l'adozione del nuovo Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) per il servizio integrato di gestione dei rifiuti;

✓ con deliberazione dell'ARERA n. 444/2019/RIF del 31.10.2019, avente per oggetto *“Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati”*, sono stati stabiliti gli elementi informativi minimi garantiti per gli utenti del servizio integrato di gestione dei rifiuti, gli obblighi di trasparenza tramite i siti internet di tutti i soggetti interessati, i contenuti minimi obbligatori da inserire nei documenti di riscossione, nonché gli obblighi in materia di comunicazione agli utenti, stabilendone la decorrenza al 01.01.2021 per i Comuni sotto i 5.000 abitanti.

VISTA la Deliberazione n. 15/2022/R/RIF del 18/01/2022, con la quale l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), ha disciplinato il Testo Unico della *“Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani”* (TQRIF), attuando l'obiettivo di *“far convergere le gestioni territoriali verso un servizio agli utenti migliore e omogeneo a livello nazionale, tenendo conto delle diverse caratteristiche di partenza, applicando principi di gradualità, asimmetria e sostenibilità economica”*, che articola i seguenti obblighi di servizio:

per la qualità contrattuale:

- a) Gestione delle richieste di attivazione, variazione e cessazione del servizio;
- b) Gestione dei reclami, delle richieste di informazioni e di rettifica degli importi addebitati;
- c) Punti di contatto con l'utente;
- d) Modalità e periodicità di pagamento, rateizzazione e rimborso degli importi non dovuti;
- e) Ritiro dei rifiuti su chiamata;

- f) Disservizi e riparazione delle attrezzature per la raccolta domiciliare;
- per la qualità tecnica:
 - a) Continuità e regolarità del servizio;
 - b) Sicurezza del servizio.

RICHIAMATO in particolare l'articolo 3.1 dell'Allegato A (TQRIF) che dispone quanto segue: "Entro il 31 marzo 2022, termine indicativo non perentorio, l'Ente territorialmente competente determina gli obblighi di qualità contrattuale e tecnica che devono essere rispettati dal gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero dai gestori dei singoli servizi che lo compongono, per tutta la durata del Piano Economico Finanziario, individuando il posizionamento della gestione nella matrice degli schemi regolatori di cui alla seguente tabella, sulla base del livello qualitativo previsto nel Contratto di servizio e/o nella Carta della qualità vigente/i che deve essere in ogni caso garantito";

CONSIDERATO che entro il 31/03/2022, pertanto, ciascun Ente territorialmente competente (ETC) deve individuare il posizionamento nella matrice degli schemi regolatori, optando tra:

- Schema I: livello qualitativo minimo;
- Schema II: livello qualitativo intermedio;
- Schema III: livello qualitativo intermedio;
- Schema IV: livello qualitativo avanzato.

in base al posizionamento scelto, si applicheranno i relativi obblighi di qualità contrattuale e tecnica, via via crescenti passando dal livello I al livello IV, con possibilità di determinare eventuali obblighi di servizio e standard di qualità migliorativi e ulteriori rispetto a quelli previsti nello schema regolatorio di riferimento (art. 2 deliberazione ARERA n. 15/2022; art. 3.2, Allegato A).

VISTO, in particolare, l'Allegato A alla Deliberazione n. 443/2019/RIF che riporta il metodo tariffario del servizio integrato di gestione dei servizi rifiuti 2018-2021;

VISTA la deliberazione ARERA n. 57/2020/R/RIF l'Autorità ha approvato le "*Semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio di procedimento per la verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell'ente territorialmente competente*";

VISTA la determinazione ARERA n. 2/2020 avente ad oggetto: "*Chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 443/2019/R/rif (MTR) e definizione delle modalità operative per la trasmissione dei piani economico finanziari*"

ATTESO che in considerazione di quanto detto, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 30/06/2021, è stato approvato il regolamento per l'applicazione della TARI in sostituzione del precedente regolamento;

VISTI in particolare:

- **comma 650**, "La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria";
- **comma 651**. "Il Comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27.4.1999, n. 158";
- **comma 654**, "In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio ricomprendendo anche i costi di cui all'art. 15 del D.Lgs. 13.01.2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente";
- **comma 683**, "Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della "TARI" in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale o da altra Autorità competente (omissis)";

VISTI in particolare l'art. 30 comma 5 D.L. 41/2021(Decreto sostegni) "Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse

all'emergenza da COVID-19", convertito in Legge 69/2021, ai sensi del quale Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021.

DATO ATTO CHE i costi, che devono trovare integrale copertura con le entrate derivanti dall'applicazione delle tariffe TARI, devono essere riportati nel Piano Economico Finanziario (P.E.F.), redatto dal gestore del servizio di raccolta e di smaltimento rifiuti;

CONSIDERATO che, per la determinazione delle tariffe, le utenze sono divise in due macrocategorie: utenze domestiche ed utenze non domestiche;

RILEVATO che, ai fini della semplificazione introdotta ai fini del calcolo delle tariffe TARI, è possibile adottare i coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a,3b, 4a e 4b dell'allegato 1, del suddetto D.P.R. 158/99, con valori inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati fino al 50 per cento, ex-lege, ossia senza specifiche motivazioni;

RILEVATO che le indicazioni riportate dalla deliberazione n. 443/2019 confermano l'utilizzo dei parametri dettati dal D.P.R. n. 158/1999, ribadendo le seguenti modalità di attribuzione dei costi:

- suddivisione dei costi fra le utenze domestiche e non domestiche, in continuità con i criteri di cui alla normativa vigente;
- determinazione dei corrispettivi da applicare all'utenza finale, in coerenza con le tabelle 1a, 1b, 2, 3a, 3b, 4a e 4b del D.P.R. n. 158/99;

PRESO ATTO che gli effetti più rilevanti del nuovo metodo tariffario sono prettamente correlati alla rideterminazione dei costi efficienti che, in ogni caso, dovranno restare all'interno dei limiti di cui all'articolo 4, del MTR, in base al quale le entrate tariffarie determinate per ciascuna delle annualità 2020 e 2021 non possono eccedere quelle relative all'anno precedente, con un limite alla variazione annuale, che tiene conto dei seguenti parametri:

- tasso di inflazione programmata;
- miglioramento della produttività;
- miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti;
- modifiche del perimetro gestionale, con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi;

VERIFICATO, altresì, che il metodo MTR prevede il "*limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie*", da determinarsi sempre con riferimento al totale delle entrate tariffarie del singolo PEF;

ATTESO che l'elaborazione del PEF deve tenere conto dei contenuti minimi dettati dall'articolo 18, del metodo MTR, che impongono l'applicazione di specifici criteri per la valorizzazione delle partite di costo e di ricavo, per l'imputazione di questi al singolo PEF;

RILEVATO che, ai sensi dell'art. 2 della citata delibera N. 57/2020, ARERA avrà il compito di procedere alla verifica della coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa;

VISTI inoltre i chiarimenti applicativi forniti da ARERA con la propria determinazione n. 02/D/RIF/2020, con cui ha precisato che occorre decurtare dal PEF le seguenti voci:

- a) le entrate relative al contributo MIUR, di cui all'art. 33 bis del D.L. n. 248/07;
- b) le riscossioni derivanti dall'attività di contrasto all'evasione TARI e da procedure sanzionatorie;
- c) eventuali partite stabilite dall'Ente territorialmente competente;

ATTESO che nella medesima deliberazione l'ARERA ha ulteriormente chiarito le modalità operative di trasmissione dei dati, a carico degli Enti Territorialmente Competenti, sulla base delle semplificazioni procedurali previste dall'art. 1 della deliberazione n. 57/2020/R/RIF e preso atto che tali compiti sono svolti dal Consorzio CO.A.B.SER;

RAMMENTATO che spetta ad ARERA il compito di approvare le predisposizioni tariffarie come deliberate dai Comuni, a seguito dei PEF approvati dagli Enti Territorialmente competenti e che la medesima Autorità nazionale ha il potere di modificare i suddetti PEF;

VERIFICATO che nelle more dell'approvazione da parte di ARERA si applicano le decisioni assunte sia dagli Enti Territorialmente competenti che dai Comuni;

DATO ATTO che l'evoluzione legislativa intervenuta, peraltro ancora in atto, fa emergere un contesto assai complesso in cui gestire la TARI e le procedure di elaborazione PEF ed approvazione delle tariffe per l'anno 2021, anche in considerazione della recente evoluzione normativa e di prassi e dei conseguenti chiarimenti attesi;

PRESO ATTO altresì dell'ulteriore complessità del quadro di riferimento, originato dalle criticità dovute alla pandemia generata da COVID-19;

CONSIDERATO CHE:

- la Legge Regionale del Piemonte 24/10/2002 n. 24, prevede all'articolo 4 lett. a) che i Comuni provvedano ad assicurare la gestione dei rifiuti attraverso il consorzio obbligatorio previsto dal successivo articolo 11 della stessa legge. Inoltre dispone all'articolo 9 che i Comuni ricompresi nei bacini facenti parte del medesimo ambito territoriale ottimale, coordinati dalla Provincia assicurano l'organizzazione, la realizzazione e la gestione, in forma associata, dei servizi preposti al funzionamento del sistema integrato di gestione dei rifiuti urbani;

- il Comune di Marene, a tal fine, aderisce al Consorzio Albese Braidese Servizi Rifiuti (CO.A.B.SE.R.) – con sede ad Alba in Piazza Risorgimento n. 1, (P.IVA 02298440047, C.F. 90011440048) costituito tra 55 comuni per le funzioni di governo in tema di gestione dei rifiuti;

VISTE le risultanze del Piano Finanziario per l'esercizio 2022 relativo al Comune di Marene, validato, ai sensi dell'art. 6 della Deliberazione ARERA n. 443/2019/RIF, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del CO.A.B.SE.R, quale Ente territorialmente competente;

PRESO ATTO che tale Piano Economico Finanziario – Appendice 1 al MTR (versione integrata con la deliberazione n. 238/2020/RIF), allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale, ammonta a:

per l'ANNO 2022 € 317.588,00 e risulta composto da:

- totale delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile: € 185.161,00
- totale delle entrate tariffarie relative alla componente di costo fisse: € 132.427,00

Per l'ANNO 2023 € 325.013,00 e risulta composto da:

- totale delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile: € 185.987,00
- totale delle entrate tariffarie relative alla componente di costo fisse: € 139.026,00

Per l'ANNO 2024 € 329.631,00 e risulta composto da:

- totale delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile: € 185.987,00
- totale delle entrate tariffarie relative alla componente di costo fisse: € 143.644,00

Per l'ANNO 2025 € 328.705,00 e risulta composto da:

- totale delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile: € 185.987,00
- totale delle entrate tariffarie relative alla componente di costo fisse: € 142.718,00

VERIFICATO, altresì, che il PEF validato dal CO.A.B.SER rispetta il "*limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie*", stabilito dalle disposizioni ARERA;

VISTO l'art. 53, comma 16, Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, Legge n. 448/2001, il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e per

approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro tale termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

DATO ATTO CHE l'articolo 13, comma 15-ter, del DL 201/2011 e s.m.i. prevede che *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. ...OMISSIS... In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”*.

ATTESO che la trasmissione delle delibere dovrà avvenire esclusivamente mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico;

RILEVATO che per quanto non direttamente disciplinato si rinvia alla normativa vigente in materia

VISTI:

- il T.U.E.L., D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.;
- lo Statuto Comunale;
- il regolamento per la disciplina delle Entrate Comunali;
- il regolamento per la disciplina della TARI;
- le premesse normative succitate;

ACQUISITO il parere di regolarità tecnica di cui all'art. 49 e all'art. 147 bis, 1° comma, del D.Lgs 267/2000, rilasciato dal responsabile del servizio, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, allegato all'originale del presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

ACQUISITO il parere di regolarità contabile di cui all'art. 49 e all'art. 147 bis, 1° comma, del D.Lgs 267/2000 rilasciato dal responsabile del servizio finanziario, allegato all'originale del presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

All'unanimità di voti espressi per alzata di mano

DELIBERA

Tutto quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

1. **DI PRENDERE ATTO** della scelta effettuata dal consorzio CO.A.B.SER. in qualità di ETC (Ente Territorialmente Competente) con Deliberazione in data 16 marzo 2022 in materia degli obblighi di qualità contrattuale e tecnica da adottare e che dovranno essere rispettati dal gestore unico: lo schema regolatorio individuato è lo **Schema I “livello qualitativo minimo”** di cui all'art. 3.2, Allegato A deliberazione ARERA n. 15/2022, e sarà valido per tutto il Piano Economico Finanziario 2022-2025; al momento attuale l'ente non intende adottare obblighi di qualità migliorativi e ulteriori rispetto a quelli dello schema di riferimento.
2. **DI PRENDERE ATTO** delle risultanze del Piano Economico finanziario (PEF) del servizio integrato di gestione dei rifiuti – anni 2022-2025, validato dal CO.A.B.SER in qualità di Ente territorialmente competente, ai sensi dell'art. 6 della Deliberazione ARERA n. 443/2019/RIF, allegato A) quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

3. **DI COMUNICARE** il presente provvedimento al Ministero dell'economia e delle finanze, nei termini di cui all'articolo 13, comma 15-ter, del DL 201/2011 e s.m.i. e di dare atto che, ai sensi della citata normativa, le delibere concernenti i tributi locali, come la TARI, acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata mediante inserimento del loro testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, a condizione che l'invio telematico sia effettuato entro il termine del 14 ottobre dello stesso anno e che la pubblicazione avvenga di conseguenza entro il 28 ottobre successivo;
4. **DI DARE ATTO** che il Piano Finanziario verrà trasmesso dal Consorzio COABSER ad ARERA nei tempi e con le modalità previsti dalla stessa Autorità;
5. **DI DARE ATTO** che nelle more dell'approvazione, da parte di ARERA, si applicano le decisioni assunte sia dagli Enti Territorialmente Competenti, sia dai Comuni.

Con successiva separata votazione unanime, espressa in forma palese, la presente deliberazione viene riconosciuta urgente e dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
BARBERO ROBERTA*

IL SEGRETARIO COMUNALE
PEZZINI dott.ssa ROBERTA*

**Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.*